

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6030 di Martedì 03 marzo 2026

Formazione scuola lavoro: requisiti per l'inserimento di studenti in azienda

Formazione scuola-lavoro (ex "PCTO"): i requisiti di sicurezza per l'inserimento di studenti in azienda. A cura del Dott. Ing. Massimiliano Della Pasqua e Dott. Ing. Cecilia Peroni.

Premessa

La Formazione scuola-lavoro [1] è una modalità educativa che integra studio e lavoro per sviluppare competenze professionali e orientative.

È definita dall'art. 1 del **D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77** (attuazione della Legge 28/2003) "come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo ... per assicurare ai giovani ... l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro".

Successivamente, la **Legge 13 luglio 2015, n. 107** (art. 33²43), nota come "Buona Scuola", ha reso obbligatori tali percorsi per gli studenti del triennio superiore: 400 ore per istituti tecnici/professionali, 200 ore per i licei.

[1] Nota: la denominazione "PCTO" è stata sostituita con "formazione scuola-lavoro" ai sensi del DL 127/2025. La nuova denominazione, più diretta dal punto di vista comunicativo rispetto a PCTO, non introduce modifiche a tali adempimenti.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0492] ?#>

Perché la sicurezza nella formazione scuola lavoro riguarda direttamente l'impresa

Ospitare studenti nella Formazione scuola- lavoro comporta per l'azienda **precise responsabilità giuridiche** in materia di salute e sicurezza.

Dal punto di vista prevenzionistico, lo studente è **equiparato a lavoratore** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del **D.Lgs. 81/2008** limitatamente al periodo di permanenza in azienda, con conseguente applicazione degli obblighi previsti dal Testo unico.

Le recenti modifiche normative (D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023 e [Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025](#)) hanno **rafforzato il ruolo del datore di lavoro ospitante**, chiarendo che la sicurezza degli studenti non è un adempimento formale, ma parte integrante dell'organizzazione aziendale.

DVR e studenti in formazione scuola lavoro: cosa deve fare concretamente l'azienda

Integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi

Il datore di lavoro che ospita studenti in **formazione scuola?lavoro** deve **integrare il DVR** includendo una sezione o un allegato specifico dedicato agli studenti, nel quale siano valutati:

- le **attività effettivamente svolte** dallo studente;
- i rischi specifici connessi alle mansioni assegnate;
- le misure di prevenzione e protezione adottate;
- i **DPI previsti** e le modalità di utilizzo;
- eventuali esigenze di sorveglianza sanitaria.

Non è richiesto trasmettere il DVR completo alla scuola, ma l'azienda deve fornire **informazioni documentate e verificabili**, spesso tramite schede di valutazione del rischio allegate alla convenzione.

Attenzione ai minori

In presenza di studenti minorenni, la valutazione dei rischi deve tenere conto anche:

- della **mancaza di esperienza e consapevolezza**;
- dei limiti previsti dalla L. 977/1967 sui lavori vietati;
- della necessità di affiancamento e vigilanza rafforzata.

Formazione: obblighi aziendali e novità dell'Accordo Stato-Regioni 2025

Formazione degli studenti prima dell'ingresso in azienda

La formazione in materia di sicurezza degli studenti si articola su due livelli distinti:

1. **formazione generale** (minimo 4 ore), normalmente erogata dalla scuola;
2. **formazione specifica** sui rischi aziendali, obbligatoriamente a carico del soggetto ospitante.

Il datore di lavoro deve **verificare e documentare** che la formazione generale sia stata svolta e completare, prima dell'avvio delle attività, la formazione specifica in funzione del livello di rischio dell'azienda.

Cosa cambia con l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Il nuovo Accordo, in vigore dal 24 maggio 2025, chiarisce in modo esplicito che **studenti e stagisti rientrano tra i destinatari dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008**.

In particolare:

- la formazione deve essere **completata prima dell'inizio delle attività**;
- diventano centrali **tracciabilità, attestazioni e verifiche di apprendimento**;
- il datore di lavoro è responsabile dell'integrazione formativa e dell'addestramento pratico;
- la formazione non può essere solo teorica, ma deve essere coerente con le attività assegnate.

La mancata formazione espone il datore di lavoro a **responsabilità penali e civili** in caso di infortunio.

DPI: fornitura, addestramento e responsabilità

Quando la valutazione dei rischi lo richiede, il datore di lavoro deve:

- ? **fornire gratuitamente i DPI** idonei e conformi alle norme CE;
- ? garantire **informazione e addestramento pratico** sul corretto utilizzo;
- ? vigilare sull'uso effettivo dei DPI durante l'attività;
- ? documentare consegna, addestramento e istruzioni fornite.

Gli studenti **non possono utilizzare** macchine o attrezzature che richiedano abilitazioni specifiche non conseguibili (es. carrelli elevatori, gru, macchine complesse), anche se presenti in azienda.

Il Tutor aziendale: figura chiave per la sicurezza nella formazione scuola?lavoro

La nomina del **tutor aziendale** rappresenta uno degli adempimenti centrali per il datore di lavoro che ospita studenti in formazione scuola lavoro. Tale figura svolge un ruolo operativo di raccordo tra impresa e scuola e assume una funzione essenziale ai fini della **vigilanza sul rispetto delle misure di salute e sicurezza**.

Secondo le Linee guida percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ora denominati formazione scuola-lavoro) e la prassi applicativa consolidata, il tutor aziendale deve:

- accogliere lo studente e illustrargli l'organizzazione aziendale, le procedure di sicurezza e le regole comportamentali;

- **affiancare e supervisionare** lo studente durante lo svolgimento delle attività, in particolare nelle fasi più critiche dal punto di vista prevenzionistico;
- verificare il rispetto delle istruzioni operative e l'uso corretto dei DPI;
- collaborare con il tutor scolastico per il monitoraggio dell'esperienza;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro e alla scuola eventuali criticità o situazioni di rischio.

Il tutor aziendale **può coincidere con il preposto**, qualora presente, ma in tal caso deve essere formalmente formato ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, come rafforzato dall' Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

La sola designazione formale non è sufficiente: in caso di infortunio, la giurisprudenza tende a valorizzare il **ruolo di vigilanza effettiva**, che rimane in ultima istanza in capo al datore di lavoro.

Conclusioni

Per le aziende ospitanti, la Formazione scuola lavoro non è una collaborazione "a basso impatto", ma un'attività che richiede **pianificazione, documentazione e formazione adeguata**. Il nuovo quadro normativo impone un cambio di prospettiva: **la sicurezza degli studenti è parte integrante della responsabilità datoriale**, al pari di quella dei lavoratori.

Dott. Ing. Massimiliano Della Pasqua e Dott. Ing. Cecilia Peroni



Licenza [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it